DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 17 maggio 2019, n. 83 Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 50 MWe, ridotto a 15 MW (6 aerogeneratori nn. 5-8-13-14-19-20) come da D.D. VIA n. 1679/2018 della Città Metropolitana, sito nel Comune di Sannicandro di Bari BA) in località "IUREFALCO" e relative opere di connessione costituite da: collegamento in antenna a 150 KV con la sezione a 150 KV della nuova stazione elettrica RTN 150 KV "Sannicandro" da inserire in doppio entra-esce sulle linee RTN 150 kV "Grumo Appula –Bari Ovest" e "Grumo Appula- Acquaviva delle Fonti".

Società Micropower Srl con sede legale in Cesena.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonchè nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la "Analisi di scenario della

produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti";

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali";
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

La Società MICROPOWER S.r.l., con pec del 23.05.2012, presentava istanza telematica per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica pari a 50 MW da realizzarsi nel Comune di Sannicandro di Bari (BA), località lurefalco.

Lo scrivente Ufficio, con nota prot. n. 4307 del 23.05.2013, richiedeva alla Società proponente la dimostrazione della ricevuta di attivazione della procedura di V.I.A. presso la Provincia di Bari – Ufficio Ambiente la quale, con Determinazione Dirigenziale n. 755 del 10.08.2012 aveva ritenuto di assoggettare a VIA il procedimento in questione;

La Società Micropower Srl dava riscontro alla nota di cui sopra dimostrando di avere presentato, in data 19.07.2013, l'istanza per l'avvio della <u>Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale</u> presso l'autorità ambientale competente (Provincia di Bari- Servizio Ambiente).

In seguito, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, effettuava l'istruttoria di rito ossia la verifica formale sulla completezza dell'istanza inviata tramite procedura telematica ed avendo riscontrato carenze documentali, con nota n. 3305 del 03.06.2014 inviava <u>preavviso di improcedibilità</u> con richiesta di integrazioni, a cui la Società ottemperava in parte in data 01.08.2014.

Successivamente, l'Ufficio Energia, avendo riscontrato delle carenze documentali nella nota di integrazioni effettuata dalla Società, ossia il mancato pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGR n. 2259/2010, comunicava il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 con nota prot. n. 4757 del 01.09.2014 a cui il proponente dava riscontro in data 11.09.2014.

Con nota prot. n. 5302 del 01.10.2014, l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti dava comunicazione formale di <u>avvio del procedimento</u> amministrativo finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Con nota prot. n° 5908 del 30.10.2014 veniva convocata, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, la <u>Conferenza di Servizi</u> ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 11.12.2014 che si concludeva con quanto segue: "il Presidente invita la Società Micropower Srl ad adeguare il progetto all'eventuale D.D. VIA della Provincia Bari, secondo le indicazioni già fornite dal funzionario intervenuto in sede di CdS e di voler provvedere a notiziare questo Ufficio ai fini della riconvocazione della CdS per acquisire i pareri sul progetto definitivo quale risultante dalla D.D. di VIA rilasciata dall'autorità competente.

Si invita il Comune a volersi esprimere in merito alle proprie competenze ed esprimere parere di congruità sul piano di dismissione dell'impianto.

L'Ufficio, pertanto, resta in attesa della produzione da parte della Micropower Srl del progetto adeguato di cui sopra ed invita la Società a tener conto in sede di adeguamento delle osservazioni formulate da Arpa Dap Bari.

Resta inteso che in attesa dell'adeguamento progettuale, il procedimento resta sospeso.

Si invita infine la Società a voler informare TERNA SPA sull'adeguamento progettuale anche ai fini della potenza di connessione rimodulata.".

A valle di un laborioso procedimento di valutazione ambientale, la Città Metropolitana - Servizio edilizia, impianti termici e valorizzazione ambientale, con Determinazione Dirigenziale di VIA n. 1679 del 23.03.2018 esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale relativamente alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 15 MW relativamente a n. 6 aerogeneratori (identificati con i nn. 5-8-13-14-19-20), alla stazione elettrica ubicata al fg. 46 plle 82-83-84, alla stazione elettrica a 150 KV di smistamento ubicata al fg. 50 plle 48,48-50.

Successivamente, la scrivente Sezione con nota prot. n. 2049 del 15.05.2018 chiedeva alla Autorità ambientale preposta di chiarire se la D.D. di VIA n. 1679/2018 avesse tenuto conto del parere paesaggistico prot. n. 2465/2018 rilasciato dalla Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, nonché della precedente nota prot. n. 659/2018 rilasciata dal medesimo ufficio regionale.

La Città Metropolitana - Servizio edilizia, impianti termici e valorizzazione ambientale riscontrava la suddetta nota con prot. n. 86229 del 11/7/2018 chiarendo che "le valutazione di propria competenza hanno tenuto in debito conto anche il contenuto della nota n. 2465/2018 del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia che nulla hanno aggiunto rispetto alla precedente nota n. 659/2018 dello stesso Ufficio, in quanto ha ritenuto esaustivi gli approfondimenti di carattere paesaggistico forniti dal proponente e pertanto, conferma il parere favorevole di compatibilità ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1679 del 23.03.2018".

Pertanto, per quanto sopra, con nota prot. n. 3282 del 23.7.2018, la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali convocava, ai sensi dell'art. 14 della L. n 241/90 e ss.mm.ii., la II Conferenza Di Servizi per il giorno 7.9.2018 relativamente a un impianto eolico di potenza ridotta a 15 MW (6 torri eoliche contraddistinte dai nn. 5-8-13-14-19-20) e relative opere di connessione costituite da:

collegamento in antenna a 150 KV con la sezione a 150 KV della nuova stazione elettrica RTN 150 KV
 "Sannicandro" da inserire in doppio entra-esce sulle linee RTN 150KV "Grumo Appula –Bari Ovest" e
 "Grumo Appula- Acquaviva delle Fonti" (nota TERNA Spa prot. TE/P20080020126 del 23/12/2008 - codice
 pratica 08019988).

Nella medesima nota di convocazione alla Conferenza di Servizi, si invitava la Società ad aggiornare, sul portale istituzionale Sistema Puglia, la documentazione progettuale in base alle risultanze della Determinazione Dirigenziale di VIA n. 1679/2018 rilasciata dalla Città Metropolitana - Servizio edilizia, impianti termici e valorizzazione ambientale. La Società provvedeva ad aggiornare la documentazione progettuale in data 31.8.2018.

Con pec del 31.08.2018 la Società Micropower Srl chiedeva di voler reinviare la seduta della Conferenza di Servizi e pertanto con nota prot. n. 4525 del 4.9.2018 si provvedeva a reinviare la seduta alla data del 12.10.2018.

Nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 12.10.2018 venivano acquisiti i seguenti pareri:

- 1) Marina Militare Comando Marittimo Sud, prot. n. 29988 del 29.8.2018
- 2) Mise- Divisione III Ispettorato Puglia –Basilicata e Molise, prot. n. 138956 del 10.8.2018;

- 3) Snam Rete GAS, prot. n. 147 del 1.8.2018;
- 4) Comando Prov.le VV.Fuoco Fg , prot. n. 18204 del 30.7.2018;
- 5) CIGA, pec del 24.7.2018;
- 6) Ministero Beni Culturali-Direzione Generale Archeologia e Belle Arti, prot. n. 22734 del 30.8.2018;
- 7) ENAC, prot. n. 93804 del 29.8.2018;
- 8) Terna Spa, nota prot. n. 7903 del 8.8.2018;
- 9) Regione Puglia- Ufficio Espropri, nota prot. n. 13777 del 17.9.2018;
- 10) Comando Marittimo Sud, nota prot. n. 31874 del 14.9.2018;
- 11) Aeronautica III Regione Aerea, nota prot. n. 37819 del 5.9.2018;
- 12) Regione Puglia-Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 10718 del 24.9.2018;
- 13) Regione Puglia-Servizio Territoriale Ba-Bat, nota prot. n. 70003 del 27.9.2018;
- 14) Regione Puglia-Sezione Tutela e valorizzazione paesaggio, nota prot. n. 7586 del 28.9.2018;
- 15) Città Metropolitana Bari, nota prot. n. 114662 del 1.10.2018;
- 16) Modulo parere Società Micropower Srl;
- 17) Comune Sannicandro di Bari, pec del 2.10.2018.

La seconda seduta della Conferenza di Servizi si concludeva con quanto segue: "il Dirigente si riserva di assumere determinazioni in esito alle integrazioni da fornire a cura della Società, richieste dagli Enti convocati . Si richiama inoltre l'attenzione della Società sulla conclusione della procedura ENAC e sulla definizione delle procedure e tempistiche per eventuale abbattimento di ulivi o piante forestali da attivare presso il Servizio Coordinamento Territoriale Ba-Bat come da nota allegata.".

Successivamente la Società istante, riscontrando la nota di Terna Spa acquisita in conferenza di Servizi e nella quale veniva richiesto alla Società proponente di voler procedere a richiesta di modifica di connessione (trattandosi di una riduzione di potenza dell'impianto eolico), trasmetteva alla scrivente Sezione l'apposita richiesta di variazione della connessione alla RTN trasmessa a mezzo portale MyTerna in data 12.10.2018.

Si specifica, a tal proposito che Terna Spa, con nota prot. 8281 del 24.07.2014, aveva rilasciato alla Micropower Srl la rispondenza ai requisiti tecnici di connessione relativamente agli impianti di rete e relativamente agli impianti di utenza.

La Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. n. 6887 del 19.12.2018, al fine di procedere alla chiusura del procedimento in questione, sollecitava alcuni enti che non avevano ancora espresso il proprio parere a volersi esprimere.

Pertanto, successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi, pervenivano alla Sezione infrastrutture energetiche e digitali i seguenti ulteriori pareri:

- ✓ Comune Cassano delle Murge, nota prot. n. 2061 del 18.02.2019;
- ✓ Enac, nota prot. n. 14913 del 8.02.2019,
- ✓ Mise- Divisione III-Ispettorato Puglia Basilicata e Molise, note prott. n. 11097-11099 del 21.01.2019;
- ✓ Regione Puglia- Servizio Territoriale Ba -Bat, nota prot. n. 2448 del 16.01.2019;
- ✓ Acquedotto Pugliese Spa, nota prot. n. 782 del 03.01.2019;
- ✓ Regione Puglia Servizio Attività Estrattive, nota prot. n. 16171 del 13.12.2018;
- ✓ Regione Puglia- Ufficio per le espropriazioni, nota prot. n. 18204 del 3.12.2018;
- ✓ Anas Spa, nota prot. n. 633437 del 27.11.2018;
- ✓ Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale-Sede Puglia, nota prot. n. 12014 del 26.10.2018;
- √ Telecom Italia Spa, pec del 25.10.2018;

- ✓ Comando Esercito Puglia, nota prot. n. 15776 del 10.10.2018;
- ✓ **Arpa –Dap Bari-Bat, nota prot. n. 62814 del 2.10.2018,** confermava quanto già espresso con pareri prot. n 16617 del 16.03.2018 e prot. n. 68685 del 10.11.2017, rilasciati nell'ambito del procedimento di verifica di compatibilità ambientale.
 - La Società provvedeva a riscontrare la nota di Arpa Dap Bari-Bat con pec del 21.12.2018.

Successivamente, la Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con note prott. n. 263 del 18.01.2019 e n. 414 del 31.01.2019, nell'ambito dell'avvio del procedimento finalizzato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, invitava:

- la Società alla pubblicazione su due quotidiani (uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale) dell'avviso in questione, dandone notizia alla sezione regionale competente;
- i Comuni di Sannicandro di Bari e Cassano delle Murge a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal DPR n. 327/2001 e s.m.i..

La Società Micropower Srl, con pec del 6.02.2019, comunicava che in data 8.02.2019 avrebbe proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento finalizzato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità sui seguenti quotidiani:

- La Repubblica –Bari (edizione regionale);
- La Repubblica (edizione nazionale).

Il Comune di Cassano delle Murge, con nota prot n. 3178 del 12.3.2019, attestava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso in questione sul proprio albo pretorio dal giorno 21.01.2019 al giorno 19.02.2019.

Anche il Comune di Sannicandro di Bari, con nota prot. n. 2336 del 13.03.2019, certificava l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio delle note sopra citate dal 21.01.2019 al 19.02.2019.

Pertanto, alla luce dei pareri favorevoli acquisiti, la Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. n. 1383 del 20.03.2019, comunicava alla Società e agli enti coinvolti, la chiusura positiva della Conferenza di Servizi del procedimento atto all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica pari a 15 MW (6 aerogeneratori nn. 5-8-13-14-19-20) come da D.D. VIA n. 1679/2018, sito nel Comune di Comune di Sannicandro di Bari (BA) in località "IUREFALCO" e relative opere elettriche di connessione.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa con indicazione delle coordinate degli aerogeneratori previsti:

ID Aerogeneratore	Coordinate UTM Est (m)	Coordinate UTM Nord (m)
T05	645770.2	4533695.4
T08	647551.1	4534059.3
T13	647360.6	4533311.3
T14	648165.3	4533559.3
T19	648496.9	4533084.8
T20	648779.6	4533489.7

La scrivente Sezione, nella medesima nota di chiusura prot. n. 1383/2019, invitava la Società Micropower Srl a interfacciarsi, in fase esecutiva, con Regione Puglia- Servizio Territoriale Ba -Bat al fine di valutare insieme l'eventuale abbattimento di piante di olivo e/o taglio di piante forestali come indicato nella nota prot. n. 2448 del 16.01.2019.

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Marina Militare Comando Marittimo Sud, prot. n. 29988 del 29.8.2018, comunicava che "nell'area di intervento non vi sono interessi della Marina Militare da tutelare, pertanto conferma, per quanto di competenza, le favorevoli determinazioni espresse con il foglio n. 28934 del 20.11.2014".
 Con successiva nota prot. n. 31874 del 14.09.2018 la Marina Militare Comando Marittimo Sud comunicava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse, come rimodulati;
- Mise- Divisione III Ispettorato Puglia –Basilicata e Molise, prot. n. 138956 del 10.8.2018, invitava la Società, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto in questione, a produrre quanto richiesto nel modello allegato alla medesima nota comprensivo di istruzioni.
 Con successiva nota prot. n. 11097 del 21.01.2019, il Mise-Divisione III-Ispettorato Puglia, Basilicata e Molise-III Settore rilasciava il NULLA OSTA alla costruzione, secondo progetto presentato, di un elettrodotto MT per la connessione alla RTN dell'impianto in questione, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:
- tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata.;
- Snam Rete GAS, prot. n. 147 del 1.8.2018, comunicava che "i lavori descritti non interferiscono con impianti di nostra proprietà. Resta inteso che qualora in fase di realizzazione siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale la scrivente Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti";
- Comando Prov.le VV.Fuoco Bari, prot. n. 18204 del 30.7.2018, comunicava che "gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non rientrano tra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Si precisa che per eventuali attività ricadenti in categorie B e/o C dell'Allegato I del DPR 151/2011, eventualmente presenti nell'ambito dell'attività di che trattasi, il titolare dell'attività è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti nello stesso DPR, in tempo utile e comunque prima della data della Conferenza di Servizi, al fine di consentire la formulazione del parere di competenza di questo Comando nell'ambito della stessa";
- CIGA, pec del 24.7.2018, comunicava quanto segue "In merito a quanto inviato, si informa che dal 2010 il CIGA-Servizio Spazi Aerei e Procedure (Aeronautica Militare Pomezia RM) non si occupa più della trattazione degli iter autorizzativi di costruzione di opere potenzialmente ostacoli alla navigazione aerea in virtù della Direttiva dello Stato Maggiore dell'Aeronautica (SMA/446/G38.02-36/100724 del 2/12/2010) già trasmessa alle Regioni, Province e Associazione Nazionale Comuni Italiani. Come unico Ente referente dell'Aeronautica Militare è stato designato il Reparto Territorio e Patrimonio, con doppia sede a Milano e a Bari, a seconda del territorio in cui l'opera ricade (...)";
- Ministero Beni Culturali-Direzione Generale Archeologia e Belle Arti, prot. n. 22734 del 30.8.2018, comunicava che: "Per quanto attiene alla procedura di autorizzazione unica, di cui all'art 12 del D.Lgs 387/2003, dell'intervento in questione, si comunica che l'Ufficio competente a esprimersi in merito è la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, considerato che detto intervento ricade in un unico ambito regionale e nel territorio di competenza della sola medesima Soprintendenza. (...).
 - Si fa presente alla Soprintendenza ABAP che qualora il progetto del parco eolico in questione sia lo stesso già valutato da codesto Ufficio nel procedimento di VIA di cui alla D.D. VIA n. 1679/2018, il parere espresso in detto procedimento deve intendersi comprensivo di ogni altro parere che il MIBACT dovrà esprimere

- nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica. (...)";
- Terna Spa, nota prot. n. 7903 del 8.8.2018, comunicava che "con nota prot. n 2014/8281 Terna rilasciava il parere di rispondenza della documentazione progettuale relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al Codice di Rete. Vi informiamo che il valore di potenza dell'impianto di cui alla CdS non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione".
 - A tal proposito, la Società Micropower Srl, con pec del 19.11.2018, comunicava che in data 12.10.2018 aveva provveduto a richiedere la variazione della connessione alla RTN mediante comunicazione su portale My Terna;
- Regione Puglia- Ufficio Espropri, nota prot. n. 13777 del 17.9.2018, si riservava di esprimere parere ai fini
 del procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria
 di pubblica utilità dell'opera solo dopo che l'istante avrà ottemperato alle prescrizioni riportate nelle
 premesse della medesima nota.
 - Successivamente, la Regione Puglia- Ufficio per le espropriazioni, con nota prot. n. 18204 del 3.12.2018, esprimeva parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità;
- Aeronautica III Regione Aerea, nota prot. n. 37819 del 5.9.2018, comunicava che:
 - 1. "in esito all'istanza pervenuta, si conferma il parere favorevole già emesso in ordine ai soli interessi dell'Aeronautica militare;
 - 2. si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 9.8.2000;
 - 3. in particolare, al fine dell'aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. almeno 30 qq prima dell'inizio dei relativi lavori";
- Regione Puglia-Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 10718 del 24.9.2018, confermava il parere già emesso con nota prot. n. 3710 del 29.6.2015 precisando che "la rimodulazione in diminuzione apportata quindi, riferendosi a una porzione del precedente non varia il contenuto di quanto già espresso dalla Sezione nella precedente nota";
- Regione Puglia-Servizio Territoriale Ba-Bat, nota prot. n. 70003 del 27.9.2018, comunicava che "questo Servizio potrà pronunciarsi definitivamente per quanto concerne l'eventuale abbattimento di piante di olivo e/o taglio di piante forestali, solo dopo aver effettuato gli accertamenti in campo ed acquisito tutta la documentazione atta a comprovare la mancanza di vincoli".
 - Successivamente, la Regione Puglia-Servizio Territoriale Ba-Bat con nota prot. n. 2448 del 16.01.2019 comunicava che i terreni interessati ai lavori non risultano soggetti al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/23, per cui non necessitano di parere forestale da parte del medesimo ufficio regionale;
- Regione Puglia-Sezione Tutela e valorizzazione paesaggio, nota prot. n. 7586 del 28.9.2018, comunicava quanto segue:
 - "Con nota prot. A00_145_659 del 24.01.2018, la Scrivente ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti di compatibilità paesaggistica al PPTR per la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, pur considerando la rimodulazione del progetto da 20 a 7 aerogeneratori. Il layout di progetto a 7 aerogeneratori esaminato in procedura di VIA, infatti, era il risultato della revisione del progetto inizialmente presentato dalla Ditta Micropower Srl, che proponeva la realizzazione di 20 aerogeneratori, a seguito delle valutazioni effettuate dal Comitato Tecnico VIA provinciale. A tal riguardo, si fa presente che anche sul progetto originario (layout a 20 aerogeneratori) l'Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica con nota A00_145_1240 del 06.02.2015 aveva espresso parere non favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P. Con successiva nota prot. A00_145_2465 del 23.03.2018 la Scrivente, alla luce di quanto riportato nel verbale della seduta di Conferenza di servizi del 16.03.2018, ha ritenuto doveroso intervenire in merito alle seguenti conclusioni cui il Presidente della conferenza è pervenuto: "Circa i pareri

negativi e/o interlocutori sinora pervenuti, il Presidente ritiene che il mancato riscontro con parere negativo motivato, alla nuova documentazione inviata dal proponente, comporti l'acquisizione senza condizioni di tali amministrazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 14ter della L. n. 241/1990 e smi". Con la predetta nota la scrivente ha dunque puntualizzato che "il paradigma normativo evocato ed applicato dall'Amministrazione (co 7 art. 14-ter dello L. 241/1990 e smi) postula l'acquisizione per silentium del parere da parte dell'Ente il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, o che pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Lo disposizione in parola inerisce specificatamente alle ipotesi di inerzia dell'amministrazione chiamata ad esprimersi con propria determinazione su un dato intervento e determina, di tal guisa, una acquisizione ex lege del parere favorevole: nel caso di specie non paiono affatto ricorrere i presupposti per l'applicazione della prefata disposizione, atteso che, come sopra riferito, la scrivente ha ampiamente motivato il proprio dissenso, rendendo/o nei tempi utili alla seduta indetta di conferenza di servizi". La Scrivente ha pertanto chiesto alla Città Metropolitana -Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente che la nota A00 145 2465 del 23.03.2018 fosse acquisita agli atti della conferenza di servizi e che fosse esplicitata nel provvedimento finale la valutazione negativa dichiarata da questa Sezione, non ritenendo sussistere i presupposti per l'acquisizione per silentium del parere espresso dalla scrivente. Occorre a tal proposito puntualizzare che non è pervenuto alcun riscontro da parte della Città Metropolitana alla suddetta nota, né risulta integrata/rettificata la determinazione n. 1679/2018 del Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e valorizzazione dell'ambiente con la quale è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale. Con nota A00 159 2049 del 15.05.2018, codesto Servizio, nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica ex D.Lqs 387/2003, ha chiesto alla Città Metropolitana -Servizio Edilizia, Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell'ambiente "di chiarire se le valutazioni di propria competenza siano comprensive di approfondimenti di carattere paesaggistico e, in caso negativo, di voler valutare quanto rappresentato dalla struttura regionale". Come si è appreso dalla nota prot. A00 159 3282 del 13.07.2018 di indizione della conferenza di servizi per la procedura di Autorizzazione Unica relativa all'impianto in oggetto, la Città Metropolitana - Servizio Edilizia, Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell'ambiente ha riscontrato la nota prot. A00 159 2049 del 15.05.2018 sostenendo che "le valutazioni di propria competenza hanno tenuto in debito conto anche il contenuto della nota n. 2465/2018 del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistico della Regione Puglia che nulla hanno aggiunto rispetto alla precedente nota n. 659/2018 dello stesso Ufficio, in quanto ha ritenuto esaustivi gli approfondimenti di carattere paesaggistico forniti dal proponente e pertanto, conferma il parere favorevole di compatibilità ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1769 de/23.03.2018". Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto della mancata integrazione/rettifica alla D.D. n. 1679/2018 del Servizio Edilizia, Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell'ambiente della Città Metropolitana come richiesto con nota A00_145_2465 del 23.03.2018 e di quanto dalla stessa Città Metropolitana affermato in riscontro alla nota prot. A00 159 2049 del 15.05.2018 di codesto Servizio, si ritiene opportuno ribadire, fuor di ogni dubbio, il parere paesaggistico negativo espresso con nota A00_145_659/2018, che non può ritenersi superato per silenzio assenso, atteso che la scrivente ha ampiamente motivato il proprio dissenso, rendendolo nei tempi utili alla seduta indetta di conferenza di servizi. Si precisa, inoltre, che le Controdeduzioni prodotte dalla ditta Micropower srl in riscontro al parere negativo di cui alla nota prot. A00_145_659 del 24.01.2018 non sono state ritenute esaustive per il superamento delle osservazioni di questo Servizio.";

- Città Metropolitana Bari, nota prot. n. 114662 del 1.10.2018, faceva presente di aver rilasciato il proprio parere con determinazione n. 1679 del 23.03.2018 e successiva nota prot. n. 86229 del 11.07.2018, di riscontro alla nota della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali prot. n. 2049 del 15.05.2018 e che si riporta di seguito:

"Il Comitato Tecnico V.I.A. provinciale, in data 11/09/2015, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole solamente per 7 aerogeneratori (torri nn. 5, 6, 8, 13, 14, 19,20), nell'ambito della istruttoria di un progetto originariamente costituito da 20 turbine, ritenendo indispensabile tale ridimensionamento ai fini della compatibilità ambientale dell'intervento. Nell'ambito dell'istruttoria il CT ha valutato gli impatti

del parco eolico su tutte le componenti ambientali, compresa quella paesaggistica, anche a seguito di puntuali approfondimenti forniti dalla società proponente come documentazione integrativa, riguardanti gli impatti cumulativi, gli aspetti paesaggistici e visuali panoramiche, il patrimonio culturale e identitario, la natura e biodiversità, la sicurezza e salute umana, ed il suolo e sottosuolo. Sono stati altresì valutati dal CT gli aspetti relativi alla compatibilità del progetto con il PPTR dalla cui analisi di coerenza è emerso che l'intervento non presenta elementi di contrasto con gli obiettivi di tutela dell'ambito della Puglia Centrale, in quanto non interessa zone costiere, non interferisce con nessun corridoio di connessione delle diverse componenti vegetali, non danneggia gli spazi aperti in quanta la porzione di suolo sottratta e trascurabile rispetto alla estensione del sito e non interessa beni archeologici, monumentali e/o specie tutelate del patrimonio agricolo e paesaggistico esistente.

In merito agli aspetti relativi alle previsioni e gli obiettivi del PPTR e con la normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della Scheda D'Ambito, il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, nel parere prot. n. 0659 del 24/01/2018, pur riconoscendo che l'area di intervento non è interessata da particolari criticità relativamente alla Struttura idro-geomorfologica, alla Struttura ecosistemica e ambientale e alla Struttura antropica e storico-culturale ha manifestato le proprie perplessità relativamente ai sequenti aspetti:

- il contesto agricolo in cui la presenza del muretti a secco costituisce una infrastruttura della rete ecologica minore ed un elemento rappresentativo del territorio;
- l'impatto visivo degli aerogeneratori e gli impatti cumulativi con altri impianti di produzione di energia da font; rinnovabili esistenti, approvati e in valutazione.

La società proponente ha trasmesso, nel Febbraio 2018, le Controdeduzioni in riscontro al parere rilasciato dalla Regione Puglia -Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica con nota prot. n. 0659 del 24/01/2018 e integrazioni richieste con nota del MIBACT prot. 1138 del 30/01/2018 nelle quali sono stati riesaminati tali aspetti relativamente al progetto ridimensionato alle sole 7 turbine valutate favorevolmente dal CT.

Il documento integrativo di controdeduzioni ha approfondito gli aspetti di Analisi in relazione al contesto agricolo, Analisi in relazione alla presenza dei muretti a secco, l'Impatto visivo dal gradone murgiano, gli Impatti cumulativi con altre proposte, fornendo elementi che questa Ufficio ha ritenuto esaustivi ai fini della valutazione di coerenza con le previsioni e gli obiettivi del PPTR e con la normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della Scheda D'Ambito.

Tali valutazioni integrative, unitamente alle indicazioni riportate nei pareri pervenuti dagli altri enti, hanno condotto questo Servizio alla espressione del superamento positivo della procedura di VIA nell'ambito della Conferenza di Servizi del 16 marzo 2018.

Pertanto questa Servizio chiarisce che le valutazioni di propria competenza hanno tenuto in debito conto anche i contenuti della nota n. 2465 del 23/03/2018 del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia che nulla hanno aggiunto rispetto alla precedente nota n. 0659 del 24/01/2018 della stesso Ufficio, in quanta ha ritenuto esaustivi gli approfondimenti di carattere paesaggistico fomiti dal proponente e, pertanto, conferma il parere favorevole di compatibilità ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1679 del 23/03/2018.";

Comune Sannicandro di Bari, pec del 2.10.2018, confermava "il parere favorevole già espresso il 22.09.2015 in occasione della pronuncia di compatibilità ambientale, sempre a condizione che qualsiasi occupazione, esproprio od opera, sia nel caso in cui interessino infrastrutture pubbliche che private, dovranno essere a completo carico della società proponente, e non dovranno in alcun modo ostacolare la circolazione stradale, se non per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere, previa ordinanza della P.M..

Inoltre occorre acquisire chiarimenti circa altra autorizzazione per la realizzazione di n. 4 aerogeneratori, di

cui alla Convenzione Rep. N. 1 del 26.03.2009, che dovrebbe essere confluita nella nuova, al fine di chiarire se la ditta sia subentrata in tutto od in parte negli obblighi del Consorzio Enerlive nei confronti del Comune di Sannicandro di Bari.

Per quel che riguarda il Piano di Ripristino e le relative garanzie, si prescrive che venga presentato specifico computo metrico estimativo di ripristino, ove non già presentato, che le opere di miglioramento delle infrastrutture vengano anche manutenute nel tempo, e che le garanzie vengano proporzionate non solo al computo metrico estimativo dei ripristini, ma anche agli oneri manutentivi ordinari e straordinari di cui la ditta deve farsi carico nel tempo";

- Comune Cassano delle Murge Settore III, nota prot. n. 2061 del 18.02.2019, comunicava che "rilevato che la vigente strumentazione urbanistica del Comune di Cassano delle Murge non prevede alcun impedimento alla realizzazione di impianti eolici, o comunque di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei Comuni adiacenti, si esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico/edilizio, per quanto di competenza del sottoscritto.";
- Enac, nota prot. n. 14913 del 8.02.2019, comunicava che:
 - "- l'ENAV, con foglio 180657\OPS/ADC/AD/OSAC, ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e che non vi sono implicazioni con sistemi/apparati di competenza ENAV mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare;
 - in relazione ai dati tecnici, (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento Enac, è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

<u>segnaletica diurna</u>: pale verniciate con n.3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;

segnaletica notturna: trattandosi di ostacoli di altezza superiore a m 150 dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa U.E. 139/2014 Issue 4, specificatamente dall'annesso alle ED Decision 2017/021/B – CS ADR-DSN.Q.851 Marking and lighting of wind turbines. Per le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle Q1 e Q3 allegate al capitolo Q.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà inviare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:

- 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;
- 2. altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);
- 3. quota s.l.m al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno), segnaletica ICAO diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna;
- 4. che, durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica provvisoria;
- 5. che, al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, comunichi ad Enav, il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.

Si rilascia il parere, per gli aspetti aeronautici di competenza, relativo all'impianto eolico in oggetto corredato delle sopra elencate prescrizioni.";

- Acquedotto Pugliese Spa, nota prot. n. 782 del 03.01.2019, precisava che "l'impianto eolico a realizzarsi nell'abitato di Sannicandro di Bari ricade in un'area nella quale non sono presenti infrastrutture interrate e non, gestite da questa Società, potenzialmente interferenti con le opere in progetto";
- Regione Puglia Servizio Attività Estrattive, nota prot. n. 16171 del 13.12.2018, esprimeva nulla osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi a condizione che tutte le opere siano

arretrate a distanza pari o superiore a 20 metri dal confine dell'area di cava autorizzata, in modo da garantire sempre la stabilità delle scarpate, previste in progetto a metri 5 dal confine catastale dell'are di cava (fg. 48 p.lle 41-42-67-68-70-71);

- Anas Spa, nota prot. n. 633437 del 27.11.2018, comunicava che gli interventi previsti non necessitano di parere da parte di questa Società, atteso che l'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico e le opere di connessione ed infrastrutture non ricadono in fascia di rispetto stradale e non comportano attraversamenti che interessano la sede stradale della S.S. 16 e della viabilità di servizio;
- Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale-Sede Puglia, nota prot. n. 12014 del 26.10.2018 comunicava quanto segue: "La scrivente Autorità di Bacino distrettuale preliminarmente evidenzia che, nell'ambito della procedura di VIA avviata dalla Provincia di Bari Servizio Ambiente, Protezione Civile, Polizia Provinciale (nota prot. n. 140241 del 13.08.2013) nonché nell'ambito della Conferenza di Servizi, indetta dalla Città Metropolitana di Bari Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente, ai sensi dell'art.15 della L.R n. 11/01 e s.m.i., ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, ha già formalizzato le proprie determinazioni in merito al progetto in oggetto, come di seguito precisato.

In particolare, con nota prot. AdBP n. 15642 del 04/12/2014 (in allegato alla presente nota), è stato espresso dall'Autorità di Bacino Puglia parere favorevole alla realizzazione delle opere, con diverse prescrizioni, relativamente al layout dell'impianto eolico proposto dalla Micropower S.r.l, della potenza di 50 MW, che prevedeva l'installazione di n. 20 aerogeneratori, oltre alle opere accessorie di connessione elettrica e di adeguamento sistemazione della viabilità.

Successivamente, con nota prot. AdBP n. 7623 del 29.05.2015 è stato confermato dall'Autorità di Bacino Puglia il parere favorevole alla realizzazione delle opere, con precisazioni in merito alle prescrizioni già formulate nel precedente parere prot. AdBP n. 15642/2014, relativamente al nuovo layout dell'impianto eolico proposto dalla Micropower S.r.I, che prevedeva. l'installazione di n. 7 aerogeneratori, oltre ad alcune modifiche alle opere accessorie di connessione elettrica e di adequamento sistemazione della viabilità.

Con note prot. AdBP n. 1777 del 11.02.2015, n. 12982 del 21/09/2015 e n. 12988 del 04.10.2017, l'Autorità di Bacino Puglia ha confermato, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, le determinazioni di cui al parere espresso con nota prot. AdBP n. 15642 del 04/12/2014, unitamente al contenuto della nota prot. n. 7623 del 29.05.2015.

Tali determinazioni sono state ricomprese, a conclusione della Conferenza di Servizi indetta dalla Città Metropolitana di Bari ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, nella Determina Dirigenziale n. 1679 del 23.03.2018 della stessa Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell' Ambiente.

Tutto ciò premesso, in relazione alla compatibilità con il PAI delle opere previste nella procedura autorizzativa in oggetto, è stato rilevato che il nuovo layout previsto nel progetto in esame (avente codice pratica telematica "WSC2J67", i cui elaborati sono stati scaricati dal sito www.sistema.puglia.it), rispetto a quello oggetto dei pareri già espressi nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dalla Città Metropolitana di Bari, prevede, in sintesi, la sola eliminazione dell' aerogeneratore n. 6 e delle relative opere elettriche di connessione alla rete.

In considerazione di tale assunto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene, pertanto, in questa sede, di poter confermare le determinazioni già formulate nel parere prot. AdBP n. 15642 del 04/12/2014, unitamente al contenuto della nota prot. n. 7623 del 29.05.2015, già ricomprese nella D.D. VIA n. 1679/2018 della Città Metropolitana di Bari, con particolare attenzione all'ottemperanza delle prescrizioni negli stessi pareri indicate.";

- **Telecom Italia Spa , pec del 25.10.2018,** comunicava che nella zona interessata dal parco eolico non vi sono interferenze interrate;
- Comando Esercito Puglia, nota prot. n. 15776 del 10.10.2018, esprimeva parere favorevole;
- **Arpa Dap Bari-Bat, nota prot. n. 62814 del 2.10.2018,** comunicava di confermare quanto già espresso con pareri prot. n. 16617 del 16.3.2018 e prot. n. 68685 del 10.11.2017 rilasciati nell'ambito del procedimento

di verifica di compatibilità ambientale incardinato presso il Servizio Edilizia, Impianti termici, tutela e valorizzazione dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari.

La Società in data 24.08.2018 depositava alla scrivente Sezione la dichiarazione di non interferenza con attività mineraria dichiarando di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi attraverso le informazioni disponibili sul sito del Mise-Unmig.

Rilevato altresì che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1383 del 20.03.2019, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte la conclusione positiva del procedimento autorizzativo ai sensi della D.G.R. n.3029/2010 per la potenza di 15 MW (6 torri da 2,5 MW) ed invitava la medesima Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante e dei progettisti in ordine al progetto approvato;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 1566 del 23.03.2019 provvedeva al deposito presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta nella nota di chiusura positiva prot. n. 1383 del 23.01.2018;
- in data 18.04.2019 veniva sottoscritto dalla Micropower Srl l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Sannicandro di Bari ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 30.04.2019 provvedeva alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 21973.

Considerato che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico;
- ai sensi dell'art. 14-ter commi 3 e 7 nonchè dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa a:
 - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 15 (n. 6 torri da 2,5 MW) sito nel Comune di Sannicandro di Bari in località "IUREFALCO":

ID Aerogeneratore	Coordinate UTM Est (m)	Coordinate UTM Nord (m)
T05	645770.2	4533695.4
T08	647551.1	4534059.3
T13	647360.6	4533311.3
T14	648165.3	4533559.3
T19	648496.9	4533084.8
T20	648779.6	4533489.7

relative opere elettriche di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV con la sezione a 150 KV della nuova stazione elettrica RTN 150 KV "Sannicandro" da inserire in doppio

entra-esce sulle linee RTN 150 kV "Grumo Appula –Bari Ovest" e "Grumo Appula- Acquaviva delle Fonti".

La Società Micropower S.r.l, con sede legale in Cesena, via Dismano 1280 -P.IVA n. 05570280726, con nota acquisita al prot. n. 1566 del 23.03.2019 trasmetteva:

- n. 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
- documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

La Società Micropower S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione e darne comunicazione tramite pec alla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Micropower S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 18.04.2019 dalla Società Micropower S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società Micropower S.r.l, con sede legale in Cesena, via Dismano 1280 - P.IVA n. 05570280726 - di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 15 MW (6 torri da 2,5 MW ciascuna) sito nel Comune di Sannicandro di Bari in località "lurefalco":

ID Aerogeneratore	Coordinate UTM Est (m)	Coordinate UTM Nord (m)
T05	645770.2	4533695.4
T08	647551.1	4534059.3
T13	647360.6	4533311.3
T14	648165.3	4533559.3
T19	648496.9	4533084.8
T20	648779.6	4533489.7

relative opere elettriche di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su una futura S.E. 380/150KV (S. E. Cerignola Nord) da inserire in entra-esce alla linea 380KV della RTN "Foggia –Palo del Colle".

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Micropower S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale

rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.".

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture energetiche e digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del

Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Dipartimento politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio
dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente atto, composto da n. 21 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione Carmela ladaresta